

REGOLAMENTO

(in vigore dal 20 marzo 2020 agg.22 dicembre 2023)

Art. 1 - Efficacia del presente Regolamento

Il presente Regolamento, predisposto e approvato ai sensi dell'art. 38 lettera e) dello Statuto, disciplina l'attività della Società di Mutuo Soccorso Aequa Salute (d'ora innanzi semplicemente anche "Aequa" o "MSA" o "Mutua"), in attuazione delle norme dello Statuto. È obbligo per tutti i Soci osservare le norme del presente Regolamento, il cui mancato rispetto per qualsiasi motivo, sarà oggetto di valutazione da parte degli organi preposti della Mutua con applicazione dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 - Iscrizione dei Soci

Possono iscriversi alla Società di Mutuo Soccorso Aequa Salute, in qualità di Soci (d'ora innanzi indicati anche come Associati), tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta agli organi della Mutua. Le richieste pervenute secondo quanto regolamentato nei singoli moduli di adesione e/o nelle convenzioni, verranno poi valutate dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi anche CD) della Mutua, sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento.

Art. 3 - Modalità di Iscrizione

Per l'iscrizione ad Aequa Salute, l'aspirante Socio dovrà:

- a) compilare e sottoscrivere la domanda di iscrizione tramite apposito modulo messo a disposizione da MSA, indicando sempre tutti i dati richiesti e in particolare l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, nonché il recapito telefonico;
- b) versare la Quota Associativa Annuale nonché, qualora intenda aderire anche a un Piano Sanitario (d'ora innanzi anche Sussidio) in vigore per la categoria dell'aspirante Socio, versare il relativo Contributo Associativo Annuale, così determinato dal Consiglio Direttivo nella misura e negli importi indicati nel presente Regolamento;
- c) nei casi in cui, per alcune categorie di Soci, non sia prevista la compilazione di una apposita Domanda di Iscrizione da parte dell'aspirante Socio, quest'ultimo potrà presentare richiesta di iscrizione in forma scritta indirizzandola al Consiglio Direttivo presso la sede legale della Mutua;
- d) in tutti i casi l'iscrizione dell'aspirante Socio alla Mutua rimane subordinata alla preventiva accettazione di MSA con delibera del Consiglio Direttivo o, qualora previsto, con delibera del Comitato Esecutivo che ne determinino l'ammissione a loro insindacabile giudizio.

Art. 4 - Iscrizione nel Libro dei Soci

Il Consiglio Direttivo, una volta accettata la Domanda di Iscrizione del Socio iscrivendo secondo le modalità del presente Regolamento, iscrive il Socio e gli eventuali Soci a egli collegati, all'interno del relativo Libro dei Soci, in base alle tipologie di Soci indicate al successivo Art. 9, dandone conferma scritta all'interessato.

Qualora gli organi della Mutua non dovessero accogliere per qualsivoglia motivo la Domanda di Iscrizione, comunicheranno all'aspirante Socio, entro 30 giorni dalla relativa delibera dell'organo le motivazioni della mancata accettazione all'indirizzo e-mail indicato nella Domanda di Iscrizione o, ove questo non disponibile, mediante fax o lettera raccomandata. L'aspirante Socio potrà comunque riproporre una nuova Domanda di Iscrizione dopo aver rimosso e/o giustificato i motivi che hanno determinato la mancata accettazione.

La qualifica di Socio si acquista in tutti i casi dalle ore 24:00 della delibera di accettazione della Domanda di Iscrizione, salvo diverse indicazioni di delibera, di Convenzione o di Accordo (ove esistenti).

Art. 5 - Conoscenza delle norme che regolano la Mutua

Il Socio deve conoscere e attenersi a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento, nonché in tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi sociali e alle comunicazioni dirette ai Soci. Il Socio si impegna altresì a conoscere e rispettare i regolamenti dei Piani Sanitari (Sussidi) messi a disposizione dalla Mutua per la categoria di Soci a cui appartiene il Socio e dallo stesso sottoscritti.

All'atto della Domanda di Iscrizione, l'aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento e nei regolamenti dei Piani Sanitari da lui scelti.

La Mutua garantisce la messa a disposizione di tutta la documentazione sociale in favore dell'Associato, mediante qualsiasi mezzo idoneo a una corretta lettura della stessa; si impegna inoltre a inviare all'Associato (e/o a pubblicare sul sito internet) avvisi e comunicazioni inerenti modifiche dell'organizzazione sociale, messa a disposizione di nuovi servizi e, più in generale, ogni informazione utile e significativa riguardante la Mutua medesima. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo e-mail o all'indirizzo di residenza/domicilio, indicati dall'Associato nell'apposita Domanda di Iscrizione. Il Socio si impegna a comunicare tempestivamente alla Mutua eventuali variazioni della residenza, del domicilio, del telefono e dell'indirizzo e-mail comunicati nel Modulo di Iscrizione.

Art. 6 - Piani Sanitari (Sussidi) Straordinari

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'erogazione di Sussidi Straordinari per i Soci colpiti da eventi di particolare gravità. Tale eventualità è demandata all'esclusiva autorità decisionale del Consiglio Direttivo, il quale potrà deliberare dei Sussidi Straordinari a suo insindacabile giudizio, nel rispetto dello scopo sociale e delle norme che regolamentano Aequa Salute.

Art. 7 - Fondi Straordinari

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà deliberare la costituzione di Fondi Speciali con destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare a Enti, Consorzi, Cooperative, Società o Istituti di ricerca in campo sanitario e/o di beneficenza e/o di volontariato, operanti sia sul territorio nazionale che nel resto del Mondo e che operino in coerenza con gli scopi mutualistici di Aequa Salute.

Art. 8 - Fondi Previdenziali e Fondi Sanitari Integrativi

Tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (e successive modifiche) e dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (e successive modifiche), la Mutua ha facoltà di promuovere l'adesione a Fondi Pensione Integrativi e promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari Integrativi. La formazione delle delibere, dei regolamenti, delle norme applicative e degli adempimenti allo scopo necessari, è demandata al Consiglio Direttivo, nel rispetto dello scopo sociale e delle norme che regolamentano Aequa Salute.

Art. 9 - Categorie di Soci

Secondo i criteri definiti nello Statuto della Mutua, i Soci ammissibili ad Aequa sono quelli indicati nelle categorie sotto elencate e a cui corrispondono diversi diritti e obblighi, definiti nello Statuto e nel presente Regolamento:

- a) Soci Ordinari (sole persone fisiche),
- b) Soci Informatori Mutualistici (sia persone fisiche sia persone giuridiche),
- c) Soci Sovventori (sia persone fisiche sia persone giuridiche),
- d) Soci Partecipanti (persone giuridiche, associazioni, aziende o enti),
- e) Soci Partecipanti Beneficiari (persone fisiche),
- f) Soci Onorari (persone fisiche o giuridiche),
- g) Soci Aderenti (persone giuridiche, associazioni, aziende o enti),
- h) Soci Fruitori (persone fisiche),
- i) Soci Mutualistici (Fondi Sanitari, Casse di Assistenza Sanitaria, Società di Mutuo Soccorso),
- j) Soci Coordinatori (persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti),
- k) Soci Sostenitori (persone fisiche, persone giuridiche).

Art. 10 - Categorie di Soci che prevedono convenzioni o accordi speciali

L'acquisizione della qualifica di una delle categorie di Soci di seguito riportate, è subordinata alla stipula di contratti e/o convenzioni e/o accordi deliberati dal Consiglio Direttivo della Mutua e finalizzati a regolamentare le attività svolte dai Soci medesimi: Soci Informatori Mutualistici, Soci Sovventori, Soci Onorari, Soci Aderenti, Soci Mutualistici, Soci Coordinatori e Soci Sostenitori.

Art. 11 - Norme generali per tutte le categorie di Soci

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 10, tutte le categorie dei Soci di cui al precedente Art. 9, così come definite anche nello Statuto della Mutua, sono disciplinate dalle previsioni del presente Regolamento, anche con riferimento alle relative quote e contributi da versare (ove previsti).

I contributi previsti per l'accesso a specifici Piani Sanitari (Sussidi), sono tempo per tempo deliberati dal Consiglio Direttivo di MSA, e portati alla conoscenza dei Soci al momento della richiesta di iscrizione e/o al momento della richiesta dello specifico Piano Sanitario.

Le Quote e i Contributi da versare alla Mutua per iscriversi e per sottoscrivere eventuali Sussidi sono così denominati:

- - Quota Associativa Annuale, che determina la mera adesione alla Mutua, indipendentemente dai componenti del nucleo familiare del Socio aderente per il quale la quota è richiesta secondo i criteri dei seguenti articoli del presente Regolamento;
- - Contributo Base Annuale, che permette la sottoscrizione del Piano Sanitario messo a disposizione dalla Mutua per categorie di Soci, indipendentemente dai componenti del nucleo familiare del Socio aderente per il quale la quota è richiesta secondo i criteri dei seguenti articoli del presente Regolamento;
- - Contributo Aggiuntivo, che permette l'erogazione dei servizi e delle prestazioni determinati dai regolamenti dei Piani Sanitari (Sussidi) sottoscritti; tale Contributo è diversificato per numero di componenti del nucleo familiare e viene indicato nel Modulo di Iscrizione e/o nella Convenzione e/o nell'Accordo (ove previsti).

Art. 12 - Territorialità

Possono richiedere l'iscrizione alla Mutua tutte le categorie di Soci che siano residenti al momento della richiesta in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Per le iscrizioni di Soci non residenti in questi territori, la Domanda di Iscrizione sarà ammessa a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo (o del Comitato Esecutivo, se previsto). Tutte le prestazioni e i servizi relativi ai Sussidi sottoscritti possono invece essere resi da erogatori di tutto il Mondo, fatto salvo le norme, le indicazioni, le procedure, le eccezioni e/o le esclusioni regolamentate nei singoli Sussidi sottoscritti e/o Accordi e/o Convenzioni (ove previsti).

Art. 13 - Soci Ordinari

Possono richiedere l'iscrizione alla Mutua in qualità di Soci Ordinari, le persone fisiche che ne facciano richiesta:

- - compilando in ogni parte e sottoscrivendo la Domanda di Iscrizione fornita da MSA;
- - versando la Quota Associativa Annuale quantificata dalla Mutua in € 20,00 (euro venti/00), da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della Domanda di Iscrizione. La Quota Associativa Annuale di € 20,00 deve essere versata dal Socio Ordinario al momento della prima iscrizione e annualmente a ogni successiva scadenza.

Qualora il Socio Ordinario iscrivendosi, intendesse aderire a uno dei Piani Sanitari (Sussidi) sottoscrivibili dalla sua categoria di Soci, dovrà provvedere anche al pagamento del Contributo Base Annuale quantificato dalla MSA in € 30,00 (euro trenta/00) annuali, da versare in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della Domanda di Iscrizione. In virtù dell'iscrizione alla Mutua e al pagamento del Contributo Base, il Socio Ordinario avrà diritto a sottoscrivere i Piani Sanitari (Sussidi) per tale categoria di Soci proposti e per i quali egli dovrà versare il relativo Contributo Aggiuntivo richiesto.

In tal caso nella Domanda di Iscrizione l'Associando può quindi:

- - indicare l'eventuale Piano Sanitario (Sussidio) scelto provvedendo al contestuale versamento del relativo Contributo Aggiuntivo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e indicato nel Modulo di Iscrizione stesso e/o nella Convenzione e/o nell'Accordo (ove previsti). Se espressamente previsto, il Contributo Aggiuntivo potrà essere corrisposto in rate semestrali, trimestrali o mensili, previa autorizzazione rilasciata dall'Associando al pagamento delle rate mediante incasso bancario preautorizzato (SDD - SEPA DIRECT DEBIT) o carta di credito;
- - indicare gli eventuali familiari beneficiari dei Sussidi (ove previsto dal Sussidio), i quali saranno iscritti ad Aequa Salute in qualità di Soci Partecipanti Beneficiari;

- indicare l'indirizzo e-mail nonché il recapito telefonico a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo.

Qualora abbia aderito ad uno dei Piani Sanitari (Sussidi) messi a disposizione da MSA, l'Associato, come sopra evidenziato, dovrà provvedere annualmente al versamento del Contributo Base Annuale di € 30,00 e al Contributo Aggiuntivo relativo al Sussidio Sanitario sottoscritto, a ogni scadenza annuale. Il valore della Quota Associativa Annuale, del Contributo Base Annuale e del Contributo Aggiuntivo del Piano Sanitario messo a disposizione, potranno essere modificati di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti i Soci.

In caso di variazione in incremento delle Quote e/o dei Contributi di cui sopra, sarà cura di Aequa informarne il Socio, mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente Art. 5, entro la data prevista per esercitare il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale). L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua è sempre e comunque subordinata ad apposita delibera del Consiglio Direttivo, che decide a suo insindacabile giudizio. Non saranno in ogni caso ammesse le Domande di Iscrizione che siano prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela dei dati e della privacy e/o prive di sottoscrizione del Socio e/o prive dei dati identificativi del Socio iscrivendo e/o dei riferimenti utili per consentire l'invio delle comunicazioni della Mutua necessarie al corretto svolgimento delle attività sociali.

Art. 14 - Soci Informatori Mutualistici

Possono richiedere l'ammissione alla Mutua in qualità di Soci Informatori Mutualistici:

- - i Soci Ordinari regolarmente iscritti ad Aequa Salute, in regola con il pagamento della Quota Associativa Annuale (e dei Contributi dovuti, ove previsti) e che ne facciano espressa richiesta;
- - le persone giuridiche con sede legale in Italia che ne facciano espressa richiesta.

In ogni caso la qualifica di Socio Informatore Mutualistico è riconosciuta solo a seguito di sottoscrizione dell'apposito Incarico da Informatore Mutualistico (sia Persona Fisica che Persona Giuridica) messo a disposizione da Aequa e formalmente accettato dal Consiglio Direttivo o Comitato Esecutivo (se previsto).

I Soci Informatori Mutualistici persone giuridiche non sono tenuti alla preventiva iscrizione da Soci Ordinari e pagamento della relativa Quota Associativa Annuale; dovranno invece necessariamente e preventivamente essere iscritte ad Aequa in qualità di Soci Ordinari tutte le persone fisiche incaricate dal Socio Informatore Mutualistico persona giuridica a svolgere l'attività di informazione mutualistica e che dovranno sottoscrivere la Quota Associativa Annuale in vigore per il Socio Ordinario.

Art. 15 - Soci Partecipanti

Possono richiedere l'ammissione alla Mutua quali Soci Partecipanti, tutte le persone giuridiche con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino Città del Vaticano, che ne facciano richiesta per se stessi e/o per i propri dipendenti/associati/iscritti/clienti (di seguito per semplicità denominati "Iscritti"):

sottoscrivendo la domanda di ammissione fornita da Aequa; pagando la Quota Associativa Annuale fissata dalla Mutua in base al numero dei propri Iscritti da garantire (da pagare alla sottoscrizione della Domanda di Iscrizione a Socio e successivamente alla scadenza annuale della stessa in base alla data di decorrenza stabilita dal Consiglio Direttivo) e così individuate:

- - da 1 (uno) a 10 (dieci) Iscritti: € 25,00 annui;
- - da 11 (undici) a 20 (venti) Iscritti: € 50,00 annui;
- - da 21 (ventuno) a 30 (trenta) Iscritti: € 75,00;
- - da 31 (trentuno) a 40 (quaranta) Iscritti: € 100,00;
- - da 41 (quarantuno) a 50 (cinquanta) Iscritti: € 150,00;
- - oltre 50 Iscritti: € 200,00.

Le suddette Quote Associative Annuali potranno essere modificate di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti i Soci.

In caso di variazione in incremento delle Quote e/o dei Contributi di cui sopra, sarà cura di Aequa informarne il Socio, mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente Art. 5, entro la data prevista per esercitare il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale).

Mediante l'iscrizione a Socio Partecipante, la persona giuridica iscritta potrà mettere a disposizione dei propri dipendenti/associati/iscritti/clienti i Piani Sanitari (Sussidi) scelti fra quelli messi a disposizione dalla Mutua per la categoria di Soci; la messa a disposizione dei Sussidi scelti in favore dei Soci Partecipanti Beneficiari (successivo Art. 16) è sempre subordinata:

- al versamento da parte del Socio Partecipante ad Aequa Salute dei relativi Contributi Aggiuntivi Annuali stabiliti per i Sussidi scelti;
- all'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela dei dati e della privacy da parte dei propri dipendenti/associati/iscritti/clienti in favore di Aequa (l'acquisizione dell'autorizzazione dovrà essere effettuata a cura del Socio Partecipante).

Non saranno in ogni caso ammesse le Domande di Iscrizione che siano:

- prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela dei dati e della privacy;
- prive di sottoscrizione del Socio;
- prive dei dati identificativi del Socio Partecipante e/o dei Soci Partecipanti Beneficiari.

La Mutua potrà inoltre, in ragione di specifiche esigenze manifestate dal Socio Partecipante, mettere a disposizione dei Piani Sanitari predisposti e studiati appositamente per le categorie di Soci Partecipanti Beneficiari del Socio Partecipante; in tal caso, il Sussidio e l'erogazione delle relative prestazioni e servizi, saranno subordinati:

- alla formalizzazione di una specifica Convenzione o Accordo (come previsto al successivo Art. 21) in tal senso da parte della Mutua, indicante le principali caratteristiche del Sussidio, il valore del Contributo Aggiuntivo previsto e ogni altra condizione utile alla determinazione del Sussidio più idoneo;
- alla relativa e formale accettazione della Convenzione o dell'Accordo e di tutte le condizioni ivi contenute da parte del Socio Partecipante;
- al versamento da parte del Socio Partecipante dei Contributi Aggiuntivi previsti.

L'iscrizione alla Mutua del nuovo Socio Partecipante è sempre subordinata alla deliberazione del Consiglio Direttivo, che delibera in merito a suo insindacabile giudizio e al fine di tutelare la Mutua, i suoi scopi e la collettività dei suoi Soci.

Art. 16 - Soci Partecipanti Beneficiari

I Soci Partecipanti Beneficiari sono le persone fisiche dipendenti, associati, iscritti, clienti (per semplicità denominati "Iscritti") del Socio Partecipante e di cui al precedente Art. 15, le quali acquisiscono automaticamente (per sé e per gli eventuali familiari beneficiari) tale qualifica al momento dell'iscrizione da parte della persona giuridica di cui fanno parte, a Socio Partecipante, senza il pagamento di alcuna Quota Associativa.

I Soci Partecipanti Beneficiari possono fruire dei Piani Sanitari (Sussidi), servizi, prestazioni e assistenze mutualistiche, grazie alla partecipazione alla Mutua e al versamento delle Quote Associative e dei Contributi Aggiuntivi da parte del Socio Partecipante.

Sono considerati Soci Partecipanti Beneficiari anche le persone fisiche facenti parte del nucleo familiare dei Soci Ordinari (di cui al precedente Art. 13) e dei Soci Fruttori (di

cui al successivo Art. 18), che abbiano indicato i familiari medesimi quali Beneficiari delle prestazioni indicate nei Sussidi (ove previsto) all'atto di presentazione delle Domande di Iscrizione o, ove previsto, in tempi successivi.

Per tutto il perdurare di iscrizione alla MSA in qualità di Soci Partecipanti Beneficiari, i Soci non possono sottoscrivere autonomamente la domanda di ammissione a Socio Ordinario (o ad altra categoria) e non sono tenuti al versamento di nessuna quota o contributo.

La loro ammissione può avvenire esclusivamente mediante richiesta presentata alla Mutua da parte del Socio Partecipante (per i suoi Iscritti) o alla fine dell'iscrizione del Socio Partecipante, del Socio Ordinario (per i suoi familiari) e del Socio Fruitore (per i suoi familiari); è in ogni caso subordinata alla deliberazione del Consiglio Direttivo, che delibera a suo insindacabile giudizio dell'ammissione.

Il mantenimento della qualifica di Socio Partecipante Beneficiario, nonché la messa a disposizione dei relativi Sussidi, servizi e prestazioni, è sempre condizionata al mantenimento della qualifica di Socio Partecipante, Socio Ordinario e Socio Fruitore di riferimento; pertanto al decadere della qualifica del Socio di riferimento quale iscritto alla Mutua, contestualmente decadano dalla qualifica di Soci tutti i Soci Partecipanti Beneficiari a esso collegati, salvo quanto espresso al precedente capoverso per la riammissione.

Art. 17 - Soci Aderenti

Possono diventare Soci Aderenti le persone giuridiche, Società, Associazioni, Aziende, Enti che abbiano aderito a specifiche Convenzioni deliberate dalla Mutua e finalizzate a mettere a disposizione dei propri dipendenti, associati, clienti, iscritti (Soci Fruitori di cui al successivo articolo), Piani Sanitari predisposti appositamente per la categoria di Socio. Le Convenzioni saranno stipulate in virtù di quanto previsto al successivo Art. 21. I Soci Aderenti non sono tenuti al versamento delle Quote Associative né dei Contributi Aggiuntivi. Non hanno diritto a fruire dei Sussidi né di prestazioni, servizi e assistenze mutualistiche di alcun tipo, né direttamente, né nominando persone fisiche a tale scopo. In ogni caso, la messa a disposizione del Sussidio e l'erogazione dei servizi e delle relative prestazioni nei confronti dei Soci Fruitori saranno subordinati:

- alla sottoscrizione da parte del Socio Aderente di una Convenzione offerta dalla Mutua, indicante le caratteristiche del Piano Sanitario, il valore del Contributo Aggiuntivo previsto per ogni Socio Fruitore e ogni altra relativa previsione utile all'erogazione del Sussidio adatto;
- alla formale accettazione della Convenzione e di tutte le condizioni ivi contenute da parte del Socio Aderente;
- all'iscrizione ad Aequa degli Iscritti del Socio Aderente, in qualità di Soci Fruitori (v. Art. 18);
- al versamento da parte dei Soci Fruitori della Quota Associativa Annuale (di cui al successivo Art. 18) e dei Contributi Aggiuntivi previsti per i Sussidi relativi alla Convenzione stessa.

Art. 18 - Soci Fruitori

Possono richiedere l'iscrizione alla Mutua, quali Soci Fruitori, le persone fisiche residenti in Italia al momento della richiesta, che facciano domanda per se stessi e/o per il proprio nucleo familiare, purché siano dipendenti, associati, clienti o iscritti di un Socio Aderente (così come determinato nel precedente Articolo 17), per il quale il Consiglio Direttivo di Aequa abbia già deliberato la qualifica di Socio Aderente e abbia formalizzato apposita Convenzione.

Per poter richiedere l'iscrizione quale Socio Fruitore, i Soci iscrivendi devono:

- compilare in ogni sua parte e sottoscrivere la Domanda di Iscrizione su moduli forniti da MSA;
- versare la Quota Associativa Annuale da Socio Fruitore e quantificata da Aequa in € 10,00 (dieci/00), sia per iscrizione come single che come nucleo familiare, da corrispondere in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della Domanda di Iscrizione a Socio Fruitore.

Nella Domanda di Iscrizione il Socio Fruitore iscrivendo deve:

- indicare il Piano Sanitario (Sussidio) scelto fra quelli messi a disposizione dei Soci Fruitore in virtù della Convenzione di cui al precedente Art. 17, provvedendo al contestuale versamento del relativo Contributo Aggiuntivo (nella misura stabilita dalla Convenzione sottoscritta dal Socio Aderente di cui il Socio Fruitore iscrivendo è un Iscritto). Se espressamente previsto, il Contributo Aggiuntivo potrà essere corrisposto in rate semestrali, trimestrali o mensili, previa autorizzazione rilasciata dall'Associando al pagamento delle rate mediante incasso bancario preautorizzato (SDD - SEPA DIRECT DEBIT) o carta di credito;
- indicare gli eventuali familiari beneficiari (ove previsto) dei Sussidi Sanitari, i quali saranno iscritti ad Aequa in qualità di Soci Partecipanti Beneficiari (secondo i criteri del precedente Art. 16);
- indicare l'indirizzo e-mail nonché il recapito telefonico a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla vita sociale.

La Quota Associativa di € 10,00 deve essere versata annualmente dal Socio Fruitore a ogni successiva scadenza. Parimenti, qualora abbia aderito ad uno dei Sussidi Sanitari messi a disposizione da MSA in virtù della Convenzione, l'Associato dovrà provvedere annualmente al versamento del relativo Contributo Aggiuntivo a ogni scadenza annuale. La Quota Associativa Annuale e i Contributi Aggiuntivi, potranno essere modificati di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti i Soci; in caso di variazione in incremento delle Quote e/o dei Contributi di cui sopra, sarà cura di Aequa informarne il Socio, mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente Art. 5, entro la data prevista per esercitare il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale). Allo stesso modo la variazione dovrà essere oggetto di modifica della Convenzione con il Socio Aderente.

L'iscrizione alla Mutua del nuovo Socio Fruitore è sempre subordinata alla deliberazione del Consiglio Direttivo, che delibera in merito a suo insindacabile giudizio e al fine di tutelare la Mutua e i suoi scopi.

Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela dei dati e della privacy e/o prive di sottoscrizione del Socio Aderente e/o prive dei dati identificativi del Socio Fruitore e dei riferimenti utili per consentire l'invio di comunicazioni.

Il mantenimento della qualifica di Socio Fruitore, nonché la messa a disposizione dei relativi Sussidi, servizi e prestazioni previsti nella Convenzione e nei Piani Sanitari, è sempre subordinato al mantenimento della qualifica di Socio di Aequa da parte del Socio Aderente di riferimento.

Art. 19 - Soci Mutualistici

Secondo quanto definito all'art. 3 della Legge 3818 del 1886, possono divenire Soci Mutualistici le Società di Mutuo Soccorso e i Fondi Sanitari Integrativi istituiti ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, qualora ne facciano richiesta secondo i criteri di legge, e che abbiano affidato ad Aequa l'erogazione e/o la gestione (in tutto o in parte) dei servizi previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa erogati dal Socio Mutualistico in favore dei suoi Iscritti nell'esercizio della propria attività sociale e che diventano quindi i beneficiari delle prestazioni e dei servizi erogati da Aequa, ma non vengono iscritti al libro Soci della Mutua.

La qualifica di Socio Mutualistico è subordinata alla conclusione di specifico Accordo deliberato dal Consiglio Direttivo di Aequa.

I Soci Mutualistici non sono tenuti al versamento della Quota Associativa Annuale, ma unicamente al versamento dei Contributi Aggiuntivi previsti per i singoli Sussidi sottoscritti in virtù dell'Accordo di cui sopra e che verranno versati ad Aequa dal Socio Mutualistico.

I Soci Mutualistici non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

La qualifica di Socio Mutualistico è subordinata:

- alla conclusione di specifico Accordo deliberato dal Consiglio Direttivo di Aequa contenente le caratteristiche dei Piani Sanitari (Sussidi) offerti, i Contributi Aggiuntivi dovuti e ogni altra previsione connessa;
- al versamento dei Contributi Aggiuntivi previsti per le prestazioni e di cui all'Accordo sottoscritto fra Aequa e il Socio Mutualistico;
- al rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela dei dati e della privacy da parte degli Iscritti del Socio Mutualistico in favore di Aequa (l'acquisizione dell'autorizzazione dovrà essere effettuata a cura del Socio Mutualistico).

Art. 20 - Piani Sanitari (Sussidi) e Contributi Aggiuntivi

L'erogazione delle prestazioni indicate nei singoli Piani Sanitari (Sussidi) per i Soci Ordinari è subordinata al preventivo versamento del Contributo di Base di cui all'Art. 13, alla sottoscrizione di un Piano Sanitario fra quelli messi a disposizione e deliberati dalla Mutua, in vigore al momento della Domanda di Iscrizione o di richiesta di iscrizione a un Piano Sanitario (Sussidi), nonché al versamento del relativo Contributo Aggiuntivo previsto. Tali prestazioni aggiuntive sono individuate negli appositi Sussidi, i quali, una volta deliberati dal Consiglio Direttivo, costituiscono parte integrante del presente Regolamento. Il Sussidio sottoscritto dal Socio e l'indicazione del Contributo Aggiuntivo sono resi disponibili dalla Mutua o da incaricato della stessa all'atto della Domanda di Iscrizione a Socio o di adesione al Piano Sanitario. Tutti i Piani Sanitari e tutti i Contributi Aggiuntivi sono definiti e deliberati dal Consiglio Direttivo di Aequa e possono essere soggetti a revisione annuale in base agli andamenti tecnici della Mutua, a suo insindacabile giudizio, sempre in coerenza con gli scopi mutualistici, la sostenibilità della Mutua e le condizioni di utilizzo del Piano Sanitario.

Per le altre tipologie di Soci, diversi dal Socio Ordinario, i Piani Sanitari e i Contributi sono determinati dalle specifiche norme del presente Regolamento e/o dalle Convenzioni e/o dagli Accordi. Per tali tipologie di Soci (diverse dal Socio Ordinario) non è mai dovuto il Contributo di Base.

Art. 21 - Convenzioni e Accordi

Il Consiglio Direttivo può stipulare Convenzioni e/o Accordi per l'adesione collettiva (volontaria e/o automatica) di persone fisiche collegate a Persone Giuridiche, Aziende, Società di Mutuo Soccorso, Consorzi, Cooperative, Associazioni, Enti, Fondi Sanitari, Casse di Assistenza o Casse di Previdenza, o altre tipologie di collettività di cui è prevista l'adesione secondo i criteri dello Statuto della MSA e del presente Regolamento, individuando specifiche modalità di adesione, specifici Piani Sanitari e ogni altra previsione inerente l'adesione e l'erogazione delle prestazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera delle Convenzioni a suo insindacabile giudizio e può prevedere il rinnovo, l'estensione o la chiusura di una Convenzione qualora vi siano condizioni tali da arrecare danno per tutti i Soci iscritti in virtù del perdurare della validità della Convenzione stessa.

Art. 22 - Decorrenza e durata dell'iscrizione alla Mutua

Tutte le Domande di Iscrizione che perverranno agli organi della Mutua, saranno valutate dal Consiglio Direttivo (od ove previsto dal Consiglio Esecutivo) e decorreranno dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuta deliberazione. Il Consiglio Direttivo si riunirà e delibererà la qualifica di Socio, per le nuove domande di ammissione, nei giorni 15 e 30 (o 31) di ogni mese, salvo diverse necessità.

Gli organi amministrativi preposti valuteranno solo ed esclusivamente le Domande di Iscrizione pervenute in originale e che siano complete di tutti i dati richiesti, e per le quali risulti sia andato a buon fine il pagamento delle Quote e dei Contributi previsti. La Quota Associativa e i Contributi hanno sempre valore annuale decorrente dal giorno di deliberazione, fatto salvo quanto diversamente pattuito in singoli Piani Sanitari (Sussidi), Convenzioni, Accordi o delibere del Consiglio Direttivo.

L'adesione del Socio alla Mutua si intende sempre tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta da far pervenire in forma scritta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC su PEC almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, come disciplinato dal successivo Art. 27. Eventuali eccezioni al valore annuale dei soli

Contributi (mai per la Quota Associativa) e delle modalità di tacito rinnovo potranno essere disciplinati dalla Mutua nelle Convenzioni, negli Accordi o con apposite delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Limite di età

Tutti i Soci di Aequa in regola con il pagamento delle Quote e dei Contributi (ove previsti) potranno fruire dei servizi e delle prestazioni riportati nei Piani Sanitari sottoscritti, senza alcun limite di età salvo eventuali diverse indicazioni previste nel Regolamento del Piano Sanitario prescelto e/o degli Accordi e/o delle Convenzioni (ove previsti).

Art. 24 - Decorrenza e durata del diritto alle prestazioni e ai servizi previsti nei Piani Sanitari

La validità dei Piani Sanitari sottoscritti dal Socio decorre dalle ore 24.00 del giorno della relativa deliberazione del Consiglio Direttivo di approvazione dell'iscrizione del Socio che sottoscrive il Sussidio e/o dell'Accordo e/o della Convenzione che attiva il Piano Sanitario.

Dalla data di decorrenza di cui sopra, si presume quindi la piena e consapevole conoscenza delle norme statutarie della Mutua e delle norme relative alle prestazioni e servizi erogati in virtù della sottoscrizione del Sussidio, che saranno comunque sempre a disposizione dell'Associato sia sul sito internet della Mutua sia nella sede di Aequa o a semplice richiesta.

L'adesione ai singoli Sussidi Sanitari si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non intervenga richiesta di recesso da parte del Socio, così come determinato dal successivo art. 28. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo potranno essere regolamentate nelle Convenzioni, negli Accordi o da apposite deliberazioni della Mutua.

Art. 25 - Pagamento delle Quote e dei Contributi

Il pagamento delle Quote e dei Contributi (a ogni titolo dovute alla Mutua) deve essere effettuato esclusivamente attraverso le modalità sotto indicate o diversamente pattuite con apposite deliberazioni, Convenzioni o Accordi sottoscritti:

- "Assegno Bancario non trasferibile" intestato a Società di Mutuo Soccorso Aequa Salute;
- "bonifico" sul c/c bancario della Società di Mutuo Soccorso Aequa Salute;
- sottoscrizione di apposita delega da parte del Socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Mutua uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
- altri mezzi predisposti dalla Mutua comunque utili per le detrazioni fiscali dei Contributi versati.

In caso di ritardato pagamento delle somme dovute alla Mutua, la stessa non è tenuta ad avvisare i Soci della scadenza del pagamento.

Eventuali solleciti al pagamento inviati al Socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del Socio e al fine di agevolare il funzionamento amministrativo della Mutua. Per ogni versamento avvenuto a mezzo di addebito bancario (SDD) non andato a buon fine, la Mutua si riserva la facoltà di richiedere il pagamento, quale contributo spese, di € 4,50 (euro quattro e cinquanta centesimi), comprensivo di € 2,50 (euro due e cinquanta centesimi) per lo storno SDD ed € 2,00 (euro due) per la richiesta di nuovo addebito.

In tutti i casi, sarà data sempre adeguata evidenza delle modalità di pagamento, sia nei Moduli di Iscrizione, che nelle eventuali Convenzioni. In caso di pagamento frazionato, se espressamente previsto nella Domanda di Iscrizione, il pagamento della prima rata dovrà avere a oggetto il versamento anticipato di almeno 3 (tre) mensilità.

Art. 26 - Revoca di Iscrizione (diritto di ripensamento)

Il Socio può sempre esercitare il diritto di ripensamento entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della Domanda di Iscrizione, inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede della Società di Mutuo Soccorso Aequa Salute.

Il Socio, esercitando il diritto entro il termine sopra indicato, avrà il rimborso dell'intera Quota Associativa Annuale e degli eventuali Contributi (sia Base Annuale che Aggiuntivo relativo al Sussidio eventualmente sottoscritto).

In ogni caso il diritto di cui sopra è riconosciuto al Socio unicamente al momento della presentazione della prima Domanda di Iscrizione; è pertanto preclusa la revoca al momento del rinnovo annuale della qualifica di Socio o del Sussidio sottoscritto. In tutti i casi è preclusa la facoltà di richiedere il diritto di ripensamento qualora nei primi 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della Domanda di Iscrizione, il Socio stesso o Socio a egli collegato a qualsiasi titolo abbiano fatto richiesta di erogazione dei servizi e delle prestazioni della Mutua.

Art. 27 - Diritto di Recesso

Il Socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento dalla Mutua, inviando raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale di Aequa Salute almeno 60 giorni prima della scadenza di rinnovo della qualifica di Socio. Dalla data di richiesta del recesso (farà fede il timbro postale) il Socio decade immediatamente dal diritto all'erogazione dei servizi e delle prestazioni della Mutua, fatte salve le prestazioni già in fase di erogazione (non quelle prenotate e/o previste).

Qualora il Socio non abbia versato per intero i Contributi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di Contributi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione della Quota Associativa Annuale, né di alcuna somma precedentemente versata a qualsiasi titolo.

Art. 28 - Recesso dai Sussidi Sanitari Aggiuntivi

Il Socio ha il diritto di recedere da ogni singolo Piano Sanitario (Sussidio) sottoscritto; la richiesta deve essere inoltrata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale di Aequa Salute almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per il proprio Sussidio.

Dalla data di richiesta di recesso (farà fede il timbro postale) il Socio decade immediatamente dal diritto all'erogazione dei servizi e delle prestazioni della Mutua, fatte salve le prestazioni già in fase di erogazione (non quelle prenotate e/o previste). Qualora il Socio non abbia versato per intero i Contributi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di Contributi mancanti.

In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione della Quota Associativa Annuale, né di alcuna somma precedentemente versata a qualsiasi titolo. In caso di recesso di cui al presente Articolo, rimane invariata la qualifica di Socio e ogni diritto e obbligo derivante; il Socio avrà la facoltà di richiedere la sottoscrizione di altro Sussidio messo a disposizione della Mutua per la categoria di Soci a cui appartiene. Il Consiglio Direttivo delibera della sottoscrizione a suo insindacabile giudizio, valutato attentamente il rischio di permanenza del Socio all'interno della Mutua per la solidità della Mutua stessa e la tutela degli altri Soci.

Art. 29 - Esclusione del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni elencate nei relativi Piani Sanitari (Sussidi), salvo esplicite e specifiche deroghe di singoli Sussidi e/o Convenzioni e/o Accordi, non compete in ogni caso quando la richiesta della prestazione sia conseguenza diretta o indiretta di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data di sottoscrizione della Domanda di Iscrizione, sia per il Socio persona fisica, sia per gli aventi diritto o beneficiari (a egli collegati), delle prestazioni.

Art. 30 - Decesso del Socio

In caso di decesso del Socio, la Mutua liquiderà agli eredi legittimi eventuali sussidi spettanti al Socio al momento del decesso nella stessa misura e forma riservata al Socio, previa richiesta scritta degli eredi legittimi, salvo i casi di espressa deroga del Sussidio stesso.

Gli eredi legittimi ai quali andranno liquidati i sussidi, dovranno dimostrare secondo criteri di legge, la legittimazione di eredi e, qualora fossero più di 1 (uno), dovranno delegare con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma concessa.

La liquidazione del sussidio spettante al Socio deceduto nei confronti degli eredi avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi. I diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di Socio della Mutua sono intrasmissibili agli eredi o a eventuali beneficiari, salvo i casi in cui non sia previsto espressamente dal Sussidio sottoscritto; tale diritto è riconducibile (anche se non limitatamente) all'anzianità di iscrizione del Socio ai fini dell'erogazioni di alcune prestazioni inserite in specifici Piani Sanitari.

Art. 31 - Decesso del Socio Informatore Mutualistico o del Socio Coordinatore

In caso di decesso del Socio Informatore Mutualistico o del Socio Coordinatore (o il rappresentante legale), la Mutua riconoscerà le eventuali spettanze maturate e maturande per i successivi cinque anni dal Socio direttamente agli eredi legittimi. Le spettanze dovranno essere richieste dagli eredi, a pena di decadenza, entro un 1 (un) anno dalla data in cui si è verificato il decesso del Socio.

In caso di mancata o tempestiva richiesta, Aequa provvederà ad accantonare tali somme e a devolverle in favore di enti di beneficenza, scelti a suo insindacabile giudizio.

Art. 32 - Familiari del Socio

Ai fini dell'erogazione dei Sussidi della Mutua e salvo espresse deroghe nei singoli Sussidi e/o Convenzioni e/o Accordi, sono considerati componenti del nucleo familiare:

- a) il coniuge e il convivente more uxorio (provato tramite certificato di stato di famiglia o altro idoneo documento) o il convivente dello stesso sesso (con riferimento alle unioni civili di cui alla Legge 76/2016 Art. 1 commi 36 e 37), a condizione che gli stessi siano uniti da reciproci vincoli affettivi e che convivono stabilmente e si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale;
- b) i figli sino ai 26 anni conviventi con il titolare del Sussidio a condizione che questi ultimi siano fiscalmente a carico (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata apposita autocertificazione in merito);
- c) i figli anche oltre i 26 anni che versino in uno stato di invalidità superiore al 66% (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata idonea certificazione in merito).

Il rapporto tra la Mutua e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del Socio, con il suo recesso ovvero con la sua esclusione. Gli aventi diritto del Socio deceduto, che presentino Domanda di Iscrizione alla Mutua (quali Soci Ordinari) entro il termine massimo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai Sussidi preesistenti all'evento sino a che non maturino essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di Socio, attraverso il versamento del proprio contributo associativo. Nel caso in cui vengano meno i componenti del nucleo familiare di cui sopra, i Sussidi sottoscritti nella formula Nucleo si riterranno in automatico stipulati nella formula Single.

Art. 33 - Morosità del Socio e Decadenza dalla qualifica di Socio

Al Socio, in ritardo con i pagamenti della Quota Associativa Annuale o dei Contributi dovuti, non spettano:

- a) le prestazioni, i servizi o i rimborsi indicati nei Sussidi (nessuno escluso) per eventi verificatisi dal primo giorno in cui egli sia divenuto moroso;
- b) le prestazioni, i servizi o i rimborsi indicati nei Sussidi (nessuno escluso) maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità, a tale data richiesti e non ancora liquidati dalla Mutua.

Qualora il Socio sani interamente la predetta morosità entro 120 giorni dall'avvenuta scadenza, avrà diritto alle prestazioni, ai servizi o ai rimborsi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria e le sole prestazioni, servizi o rimborsi di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

In ogni caso, qualora la morosità superi i 120 giorni, il Socio decade da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa l'esclusione dalla Mutua e la sua cancellazione dal Libro Soci. In tale ultima ipotesi il Socio decade da qualsivoglia diritto sorto in virtù della sua qualifica di Socio.

In caso di decesso del Socio e qualora avvenga nel primo giorno di ritardo (e/o successivo al primo) per il pagamento dei Contributi, agli eredi non spetteranno i sussidi eventualmente maturati dal Socio in vita. In tutti i casi varranno i criteri dello Statuto di cui all'Art. 18.

Art. 34 - Esclusione del Socio

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio, con effetto dal giorno della delibera del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento, della Convenzione, dell'Accordo o dei Sussidi sottoscritti;
- b) morosità del Socio nel pagamento della Quota Associativa di Base, Contributi, così come definito al precedente Art. 33;

- c) comportamenti in genere del Socio che siano dannosi per Aequa e per il suo corretto funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi, i servizi e le prestazioni della Mutua;
- e) comportamenti lesivi del patrimonio, del decoro, della reputazione, dell'onore e dell'immagine della Mutua e/o dei suoi Soci.
- f) Il Socio escluso non ha diritto al rimborso della Quota Associativa e/o dei Contributi versati a qualsiasi titolo ad Aequa. Fatta eccezione per il Socio Moroso (e di cui al precedente Art. 33), il Socio così escluso non potrà successivamente rientrare a far parte della Mutua.

Art. 35 - Obblighi del Socio

Al fine di consentire l'erogazione delle prestazioni, dei servizi e dei rimborsi previsti nei Piani Sanitari anche in favore degli Aventi Diritto, il Socio deve necessariamente notificare, all'atto della Domanda di Iscrizione o di sottoscrizione del Sussidio scelto, il proprio stato di famiglia e la propria residenza (o abituale domicilio). Nel caso di variazione del proprio nucleo familiare e/o della residenza (o abituale domicilio) il Socio dovrà produrre idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

Al momento della sottoscrizione del Sussidio, il Socio è sempre tenuto alla completa compilazione di tutta la documentazione richiesta e in modo specifico di tutte le condizioni patologiche eventualmente esistenti e conosciute dal Socio al momento della sottoscrizione, salvo espresse deroghe di Sussidio e/o di Convenzione e/o di Accordo, sapendo egli che l'inadempienza di tali obblighi comporterà la sua esclusione in base alle lettere a), c) ed e) del precedente Art. 34.

In ogni caso poi il Socio è tenuto a inviare sempre idonea documentazione alla Mutua attestante lo stato di necessità che comporti l'attivazione del Sussidio, sia quando espressamente richiesto nella modulistica, sia quando richiesto dagli organi di Aequa; la Mutua si riserva il diritto di richiedere in ogni circostanza la presentazione di documentazione ritenuta idonea, utile o necessaria per l'attivazione dei Sussidi e delle prestazioni, dei servizi e dei rimborsi richiesti dal Socio.

Art. 36 - Documentazione minima per l'attivazione delle prestazioni, servizi e rimborsi della Mutua

Aequa stabilisce nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e dei singoli Piani Sanitari la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni, dei servizi e dei rimborsi.

Il Socio, con la sottoscrizione della Domanda di Iscrizione prende coscienza e accetta tutte le condizioni normative della Mutua (Statuto, Regolamento e Piano Sanitario eventualmente sottoscritto) e autorizza la Mutua a potergli richiedere tutta la documentazione, anche antecedente la Domanda di Iscrizione, che ritiene opportuna a conferma della validità della richiesta di erogazione delle prestazioni, dei servizi e dei rimborsi, con particolare riferimento ai Piani Sanitari.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione può comportare l'impossibilità di procedere all'erogazione del sussidio richiesto e qualora non venga fornita entro 90 giorni dalla richiesta comporta la decadenza dal diritto al sussidio e può comportare l'esclusione del Socio secondo i criteri del precedente Art. 34.

La richiesta di accesso alle prestazioni dovrà essere sempre presentata nel rispetto delle modalità operative indicate negli specifici Piani Sanitari e mediante l'utilizzo dell'apposita Modulistica messa a disposizione del Socio.

Art. 37 - Conformità della documentazione richiesta

All'atto della richiesta di erogazione delle prestazioni sanitarie o dei servizi mutualistici, il Socio deve allegare alla domanda tutti i documenti previsti e richiesti. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa eventualmente sostenuta deve essere prodotta anche in copia ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.

La Mutua potrà sempre richiedere, ove ritenuto necessario ai fini dell'erogazione, che la documentazione in copia venga autenticata o resa in originale o in copia conforme all'originale. Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature.

Nell'ipotesi di presentazione di documenti con correzioni, cancellati o comunque artefatti, Aequa potrà far valere i motivi di esclusione del Socio di cui al precedente Art. 34.

Art. 38 - Manleva per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati

La Mutua è da ritenersi a ogni effetto e conseguenza, esclusa da ogni responsabilità anche indiretta, per eventuali danni arrecati al Socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Mutua o con società incaricata a erogare servizi di network sanitario e servizi di gestione delle pratiche di rimborso sia in forma diretta che indiretta.

Art. 39 - Diritto a più prestazioni

Al Socio ammesso congiuntamente anche a una o più prestazioni, che possano prevedere più sussidi o servizi per il medesimo stato di disagio, viene riconosciuto un solo sussidio nella prestazione economicamente più favorevole per il Socio medesimo, salvo espresse deroghe di Sussidio.

Tale principio vale anche all'interno dello stesso sussidio che preveda il rimborso e/o l'indennizzo derivante dallo stesso evento: varrà sempre il principio del riconoscimento del rimborso e/o dell'indennizzo per la garanzia economicamente più favorevole per il Socio, salvo espresse deroghe di Sussidio.

Art. 40 - Valenza dei Sussidi

Le prestazioni, i servizi e i rimborsi erogati dalla Mutua sono sempre indicati espressamente nei singoli Regolamenti dei Piani Sanitari sottoscritti dal Socio e negli Accordi o Convenzioni (ove previsti). Qualora per qualsivoglia motivo l'oggetto della richiesta del Socio non sia normato dalla Mutua, la richiesta non potrà essere accolta, salvo i casi espressamente richiamati nel successivo Art. 41 "Atti di liberalità".

Art. 41 - Atti di Liberalità

Il Consiglio Direttivo della Mutua può disporre per ogni anno lo stanziamento a bilancio di un capitolo di spesa per Atti di Liberalità da destinarsi quale ulteriore contributo economico a quanto già eventualmente previsto dal Piano Sanitario sottoscritto, nei casi di prestazioni sanitarie di particolare rilievo e ove rimangano consistenti eccedenze di spesa a carico del Socio, ovvero, in relazione alle eventuali disponibilità residue di tale capitolo, anche a parziale copertura di rilevanti oneri di spesa a carico dei Soci per prestazioni di particolare necessità non comprese nel Piano Sanitario da egli sottoscritto. La scelta degli opportuni interventi e la misura delle erogazioni da destinare sono delegate al Consiglio Direttivo, che opererà a suo insindacabile giudizio (anche avvalendosi dell'ausilio di Sanitari di fiducia) con valutazione discrezionale e non vincolata in relazione alla gravità e importanza delle situazioni e comunque nei limiti dell'importo complessivamente stanziato.

Art. 42 - Privacy e Trattamento dei Dati Personali e Sensibili

Con la sottoscrizione della Domanda di Iscrizione, il Socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Mutua ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela dei dati e della privacy, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e/o sensibili secondo quanto riportato nella stessa informativa.

Tutti i dati relativi ai Soci saranno trattati dalla Mutua (titolare dei trattamenti), secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela dei dati e della privacy.

Art. 43 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono i contenuti dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, le disposizioni contenute negli Accordi e/o Convenzioni (ove previsti) e nei Piani Sanitari (Sussidi) sottoscritti. Nei casi in cui Aequa si affidi per la gestione dei rischi a Compagnie di Assicurazione o alla Mutualità Mediata, Il Consiglio Direttivo determina la quota che verrà trattenuta dalla contribuzione versata e destinata alla gestione della Mutua.